



COMUNE DI CASTELLETTO CERVO

REGOLAMENTO DELLE DONAZIONI IN FAVORE DELL'ENTE

Approvato con
D.C.C. n. 39
del 29/12/2025

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	2
Articolo 2 – Requisiti della donazione	2
Articolo 3 – Requisiti del donante	2
Articolo 4 – Pubblicità e periodo dilatorio	2
Articolo 5 – Accettazione della donazione	3
Articolo 6 – Avvisi pubblici	3
Articolo 7 - Entrata in vigore	3

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi¹, disciplina i requisiti di ammissibilità, le modalità di accettazione, nonché le regole per assicurare pubblicità e trasparenza degli atti di liberalità in favore dell’ente.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DELLA DONAZIONE

1. La donazione può avere ad oggetto denaro, uno o più beni mobili, immobili o immateriali, una o più prestazioni rese gratuitamente in favore dell’ente.
2. A norma dell’art. 8 co. 3 del d.lgs. 36/2023 e del Codice civile, l’ente ha la capacità di ricevere donazioni da parte di soggetti pubblici e privati, purchè l’atto di liberalità sia caratterizzato da tutti i requisiti seguenti:
 - a) non essere finalizzato a far conseguire, anche indirettamente, alcun vantaggio economico da parte del donante;
 - b) essere conforme all’interesse pubblico e della collettività;
 - c) produrre un effettivo arricchimento della sfera patrimoniale dell’ente.
3. Nel caso di donazione di denaro, il donante rilascia una dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, di attestazione della provenienza lecita del medesimo. Il pagamento deve avvenire a mezzo di bonifico, assegno circolare od altro strumento che ne assicuri la tracciabilità.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DEL DONANTE

1. Affinchè l’atto di liberalità possa essere accettato dall’ente, oltre a sussistere i requisiti della donazione di cui all’articolo precedente, il donante deve disporre dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 del d.lgs. 36/2023. 2. Il donante rilascia una dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, circa la non sussistenza delle cause di esclusione elencate dall’art. 94 del d.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 4 – PUBBLICITÀ E PERIODO DILATORIO

1. L’intenzione del privato di donare all’ente denaro, beni o prestazioni è resa nota mediante un avviso pubblicato sulla homepage del sito istituzionale dell’ente per almeno 30 giorni, nonché nelle pagine della sezione “Amministrazione trasparente”.
2. La deliberazione di accettazione dell’atto di liberalità può essere assunta soltanto al termine del periodo di pubblicazione di tale avviso.
3. Secondo il principio della minimizzazione nel trattamento dei dati personali di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, è vietato esporre in tale avviso, così come in ogni altra pubblicazione, i dati personali delle persone fisiche interessate e, in particolare, quelli del donante.

ARTICOLO 5 – ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE

1. L'atto di donazione, previa verifica dei requisiti di cui sopra, è formalmente accettato dall'ente con deliberazione della giunta.
2. Nel caso l'atto di liberalità abbia ad oggetto beni immobili o diritti reali su beni immobili, l'accettazione è deliberata dal consiglio.

ARTICOLO 6 – AVVISI PUBBLICI

1. La giunta ha la facoltà di disporre la pubblicazione di avvisi pubblici al fine di invitare persone fisiche e persone giuridiche a sostenere l'attività dell'ente con atti di liberalità secondo la disciplina del presente.

ARTICOLO 7 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in “Amministrazione trasparente”, “disposizioni generali”, “atti generali”, sino alla sua abrogazione e sostituzione.